



COMUNE DI MALALBERGO
Provincia di Bologna

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**DISPOSIZIONI
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI DI
PUBBLICO SPETTACOLO**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 19/02/2004

INDICE

- Art. 1 - Competenze**
- Art. 2 - Composizione e nomina**
- Art. 3 - Funzionamento**
- Art. 4 - Allestimenti temporanei – verifica delle condizioni di sicurezza**
- Art. 5 - Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone**
- Art. 6 - Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza**
- Art. 7 - Modalità e contenuto della domanda**
- Art. 8 - Spese di funzionamento della Commissione**
- Art. 9 - Norma di rinvio**
- **Documentazione tecnica da allegare alla domanda di richiesta di parere di fattibilità – richiesta di verifica dell’agibilità**
- **Appendice legislativa**
- **All. I – schema di domanda**

Art. 1 Competenze

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli artt. 141 e 141/bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977 e così come prevista dal Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al DPR 28 maggio 2001, n. 311, art. 4.

In particolare la Commissione Comunale provvede a:

- Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- Accertare, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337 ("Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante");
- Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Art.2 Composizione e nomina

La Commissione è nominata con atto del Sindaco, resta in carica per tre anni e, venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

Gli esperti esterni al Comune, sono nominati dal Sindaco su designazione del rispettivo Ordine Professionale, tenuto conto della loro specializzazione. L'incarico è a rotazione e non può essere superiore a tre anni. Non è rinnovabile se non sono trascorsi almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico precedente

La Commissione è composta come indicato dal D.P.R. n. 311/2001, in particolare:

- dal sindaco o da suo delegato che la presiede;
- dal comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- dal dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale o da suo delegato;
- dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
- da un esperto in elettronica.

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

I componenti che senza giustificato motivo, non partecipano e tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico, e devono essere sostituiti.

Art.3 Funzionamento

1) Convocazione

La Commissione è convocata dal Presidente, di norma, almeno **otto giorni** prima della seduta o del sopralluogo, salvo motivati casi di urgenza; in tale ultima ipotesi, comunque, dovrà essere preliminarmente sentita la disponibilità dei componenti la Commissione stessa.

I sopralluoghi al fine del rilascio della licenza di agibilità verranno generalmente effettuati dal lunedì al venerdì non festivi, entro le ore 17.00, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta dell'interessato, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.

L'avviso di convocazione, contenente data, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare, può essere inviato anche a mezzo fax o per via telematica con ricevuta di ritorno.

L'avviso è inviato, salva diversa indicazione, all'Ente, Organismo o Associazione di appartenenza del componente la Commissione comunale, che provvederà a trasmetterlo al rappresentante designato.

I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.

Il richiedente il provvedimento finale, è sempre informato della convocazione e può partecipare alla riunione ed al sopralluogo della Commissione personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega, nonché presentare memorie e documenti.

La presentazione di un progetto in nome e per conto equivale a delega.

Nel caso non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile. Qualora, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno **quindici giorni** prima di tale data.

2) Riunione

Le riunioni della Commissione si svolgono presso la Sede comunale e nei luoghi indicati di volta in volta dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti designati, compresi quelli aggregati, quando invitati.

I Commissari hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art.51 del Codice di Procedura Civile.

Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.

Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.

La Commissione effettua i sopralluoghi tenendo conto anche delle esigenze relative alle manifestazioni occasionali.

3) votazione

Il parere della Commissione è sempre redatto per iscritto ed il parere contrario deve essere congruamente motivato.

Ciascun componente ha diritto di far constare a verbale le motivazioni del suo voto.

4) Verbale

Di ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del Segretario, il relativo verbale che contiene una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta. Il verbale è sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.

Nel verbale sono anche riportati:

- l'elenco dei componenti presenti;
- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o di suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- l'elenco della documentazione acquisita agli atti;
- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- eventuali dichiarazioni di voto;
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione.

Il Segretario della Commissione ha il compito di custodire gli originali dei verbali raccogliendoli, annualmente, in apposito registro. Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.

Le relative decisioni sono comunicate all'interessato.

Copia del verbale è tempestivamente inviata all'ufficio comunale preposto al rilascio delle relative autorizzazioni.

5) Controlli di cui all'art.141/1° comma lettera e) del Regolamento T.U.L.P.S.

Per i controlli sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141/1° comma, lettera e) del Regolamento del Testo Unico delle Leggi di P.S., il Presidente, sentita la Commissione, delega alcuni componenti, scelti, o di

volta in volta, o, eventualmente in via generale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141/bis, ultimo comma, del Regolamento del T.U.L.P.S., tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno, comunque, sempre parte i componenti della Commissione indicati dalle lettere c) ed e) del comma 2° dell'art.141 bis stesso; in mancanza del rappresentante dei Vigili del fuoco, è designato, in sua sostituzione, uno dei componenti della Commissione od un tecnico comunale, scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.

L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per scritto al Presidente della commissione entro 3 giorni dalla loro effettuazione e nei casi d'urgenza 24 ore prima dell'effettuazione.

Art. 4

Allestimenti temporanei – verifica delle condizioni di sicurezza

Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Si precisa che in caso di palchi per manifestazioni ricorrenti è fatto obbligo di acquisire la dichiarazione di corretto montaggio delle strutture.

Art. 5

Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone

Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, dei geometri, degli architetti e periti industriali, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.

Art. 6

Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione comunale di vigilanza

Non sono di competenza della Commissione comunale di vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti:

- locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri spettacoli con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto de Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.

Art. 7

Modalità e contenuto della domanda

Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con domanda in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, diretta Comune – Sportello Unico per le Imprese:

1. almeno 30 giorni prima della data per la quale viene richiesto il parere, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
2. almeno 45 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo.

Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della domanda di intervento della Commissione il Responsabile del Procedimento provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e, qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza provvederà a darne comunicazione al richiedente (anche a mezzo fax o per via telematica).

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i termini inizieranno a decorrere dalla data di ricevimento della regolarizzazione della pratica a cura dell'interessato.

La domanda di intervento della Commissione dovrà essere redatta secondo lo schema Allegato (I) al presente provvedimento.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione (in n.6 copie), a seconda della tipologia di intervento della Commissione comunale richiesto dall'interessato, fermo restando che, in relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture sulle quale è chiamata ad esprimere il proprio parere, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.

La segretaria della Commissione provvederà a verificare la regolarità formale e la corrispondenza della documentazione allegata alle richieste e la trasmetterà al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed alla ASL con lettera di trasmissione corredata dall'elenco di tutta la documentazione precedentemente verificata.

Art. 8

Spese di funzionamento della Commissione

I compensi spettanti ai componenti della Commissione per la partecipazione alle relative sedute e le spese di sopralluogo, sono a totale carico di chi ne richiede l'intervento. L'importo relativo dovrà essere corrisposto secondo le modalità richieste dai singoli componenti.

Nessun compenso è invece dovuto ai membri della Commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art. 141, primo comma, lettera e) del presente regolamento.

Art. 9

Norma di rinvio

La conclusione dei procedimenti disciplinati dalle presenti disposizioni, non esime l'interessato dall'obbligo di ottenimento/presentazione di tutte/i, nessuna/o escluso/i, autorizzazioni, licenze, nulla osta, denunce, comunicazioni, ecc. previste/i dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di cui trattasi nei locali o strutture interessati.

A) **RICHIESTA DI PARERE DI FATTIBILITA'** **RICHIESTA DI PARERE DI FATTIBILITA'**

(esame progetto di nuova realizzazione o di ristrutturazione)

Tale richiesta va inoltrata relativamente a progetti di teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento a carattere permanente o stagionale.

Per progetti di teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento a carattere stagionale, si intendono quelli destinati allo svolgimento di pubblici spettacoli e trattenimenti aventi durata superiore a 90 (novanta) giorni.

1) **SCHEDA INFORMATIVA GENERALE** a firma di tecnico/i abilitato/i iscritto/i all'Albo professionale, comprendente:

- a) informazioni generali sull'attività principale da esercitare e sulle eventuali attività secondarie, con particolare riferimento a quelle soggette a controllo di prevenzione incendi;
- b) indicazioni del tipo di intervento in progetto (nuovo insediamento o modifica, ampliamento o ristrutturazione di attività esistente).

2) **RELAZIONE TECNICO – DESCRITTIVA** a firma di tecnico/i abilitato/i iscritto/i all'Albo professionale relativa a:

- a) caratteristiche costruttive ovvero di ristrutturazione dell'immobile e caratteristiche dei materiali ornamentali e di arredo da impiegare, nonché contenente l'elenco della normativa vigente presa a riferimento della progettazione ;
- b) osservanza delle specifiche disposizioni tecniche e dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi;
- c) numero dei posti a sedere e numero dei posti in piedi in rapporto alle vie di esodo e con sviluppo del calcolo dimostrativo;
- d) servizi tecnologici, di riscaldamento, fonici, servizi igienici e modalità di smaltimento dei rifiuti;
- e) descrizione sommaria delle strutture portanti;
- f) abbattimento delle barriere architettoniche.

In particolare, la **prima parte della relazione** dovrà contenere l'indicazione di elementi che permettano di individuare i pericoli presenti nell'attività, quali, ad esempio:

- destinazione d'uso (generale e particolare);
- sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;
- carico di incendio nei vari compartimenti;
- apparecchiature;
- impianti tecnologici di servizio;
- aree a rischio specifico.

La **seconda parte della relazione** dovrà contenere la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:

- condizioni di accessibilità e viabilità;
- lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, ecc.);
- aerazione (ventilazione);
- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedito capacità motorie o sensoriali;
- vie di esodo.

Nella **terza parte della relazione** dovranno essere indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

3) ELABORATI GRAFICI:

Gli elaborati grafici, preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4, comprendono:

a) planimetria/e quotata/e, in scala (da 1:2000 a 1:200) a seconda delle dimensioni dell'insediamento, datata/e e firmata/e dal professionista abilitato che ha redatto il progetto e vistata/e dal legale rappresentate dell'attività con l'indicazione di quanto già descritto nella relazione e in particolare dei seguenti elementi:

- 1) l'ubicazione dell'attività;
- 2) le condizioni di accessibilità dell'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
- 3) le distanze di sicurezza esterne;
- 4) l'ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici;
- 5) vie di esodo interne ed esterne;
- 6) parcheggi;
- 7) disposizione e numero dei posti;
- 8) impianti di massima: termici, elettrici, fonici, servizi igienici.

b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza riportate nella relazione tecnica e, in particolare:

- la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione dei macchinari ed impianti esistenti;
- l'indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori;
- le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
- l'illuminazione di sicurezza.

c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata.

B. RICHIESTA DI VERIFICA DELL'AGIBILITA' (ex art. 80 T.U.L.P.S.)
(richiesta di sopralluogo per strutture permanenti, stagionali e provvisorie con
capienza complessiva superiore a 200 persone)

1) DOCUMENTAZIONE TECNICA AI FINI ANTINCENDIO:

Alla domanda di verifica dell'agibilità deve essere allegata documentazione tecnica, sottoscritta da tecnico iscritto all'Albo professionale, che comprovi la conformità delle opere alla normativa vigente ed è riferita a:

- a) strutture;
- b) finiture;
- c) impianti;
- c) attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi, secondo quanto di seguito specificato.

1 - Elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco (documentazione di cui al punto 1 allegato II del Decreto Ministero dell'Interno del 04/05/1998).

2 - Materiali classificati ai fini della relazione al fuoco e porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco (documentazione di cui al punto 2 allegato II del Decreto Ministero dell'Interno del 04/05/1998).

3 – Impianti (documentazione di cui al punto 3 allegato II del Decreto Ministero dell'Interno del 04/05/1998).

4 - Attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio (documentazione di cui al punto 4 allegato II del Decreto Ministero dell'Interno del 04/05/1998).

2) RELAZIONE TECNICO – DESCRITTIVA a firma di tecnico/i abilitato/i iscritto/i all'Albo Professionale, relativa a:

- a) caratteristiche costruttive delle strutture allestite;
- b) materiali impiegati e arredi;
- c) numero dei posti a sedere e numero dei posti in piedi in rapporto allo sviluppo delle vie di esodo;
- d) servizi tecnologici, di riscaldamento, fonici, servizi igienici e modalità di smaltimento dei rifiuti;
- e) impianti elettrici normali e di emergenza;
- f) svolgimento scenico dello o degli spettacoli.

3) ELABORATI GRAFICI:

a) planimetria/e quotata/e, in scala 1/100, datata/e e firmata/e dal professionista abilitato e vistata/e dal legale rappresentate dell'attività con l'indicazione di quanto già descritto nella relazione e in particolare dei seguenti elementi:

- vie di esodo - disposizione e numero dei posti - posizionamento di bombole di gas compressi e di recipienti di liquidi infiammabili, degli impianti antincendio, delle luci di emergenza, degli impianti fonici, dei servizi igienici.

I contenuti dei punti 1), 2) e 3) devono sempre essere presenti al momento della presentazione delle domande anche per le strutture provvisorie.

4) CERTIFICAZIONI E COLLAUDI:

- a) certificati di collaudo attestanti l'idoneità di tutte le strutture interessate comunque al passaggio del pubblico, atte a sopportare il sovraccarico statico;
- b) verbale di collaudo e corretto montaggio di tutte le strutture non portanti (parapetti, setti di separazione di settori, corpi sospesi, corpi illuminanti, attrezzature ecc.);
- c) certificazioni di omologazione e di conformità e di posa dei materiali impiegati e degli arredi.

5) IMPIANTI ELETTRICI:

- progetto dell'impianto normale e di sicurezza con allegati schema unifilare e schema planimetrico delle installazioni, a firma di tecnico abilitato;
- dichiarazione di conformità alle norme C.E.I. dell'installatore;
- dichiarazione di verifica funzionale degli impianti a firma di tecnico abilitato;
- dichiarazione di corretto collegamento delle masse metalliche all'impianto di messa a terra, con allegata copia della denuncia all'ISPESL;

6) IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, TRATTAMENTO ARIA, ECC.:

- tutte le documentazioni descrittive e certificative del caso.

I contenuti dei punti da 3) a 6) devono essere presenti al momento della presentazione della domanda per le strutture permanenti, mentre per le strutture provvisorie possono essere presentati al momento del sopralluogo.

7) DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI ATTESTANTE CHE LE OPERE E GLI ALLESTIMENTI SARANNO COMPLETATI ENTRO LE ORE _____ DEL GIORNO _____.

8) PIANO DI EMERGENZA E NOMINA DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA (CON INDICAZIONE PER CIASCUNO DI ESSI DEGLI ESTREMI DELL'APPOSITO ATTESTATO RILASCIATO DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO)

9) ESTREMI O COPIA DELLA CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE EDILIZIA, OVVERO DEL PROVVEDIMENTO ATTESTANTE LA REGOLARITA' EDILIZIA DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (*qualora prescritta dalla normativa vigente in materia*).

10) ESTREMI O COPIA DELL'AUTORIZZAZIONE DI USABILITA'/ABITABILITA' DEI LOCALI (*in caso di utilizzazione per manifestazione temporanea di locali non destinati a pubblico spettacolo, ovvero a pubblico spettacolo di diversa tipologia*).

11) DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL RICHIEDENTE LA VISITA DI SOPRALLUOGO (a seconda della tipologia del pubblico spettacolo o trattenimento a cui intende destinare la struttura):

- a) di aver presentato al Comune in data _____ Prot. _____ idonea documentazione di valutazione sull'inquinamento acustico a firma di tecnico abilitato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
- b) che il pubblico spettacolo o trattenimento organizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non prevede la presentazione al Comune di alcuna di valutazione sull'inquinamento acustico.

12) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO SANITARIO DEGLI ANIMALI UTILIZZATI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO (*per le strutture circensi con utilizzo di animali e, più in generale, per tutte le manifestazioni che prevedono la partecipazione di animali*).

13) DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL RICHIEDENTE LA VISITA DI SOPRALLUOGO (a seconda della tipologia del pubblico spettacolo o trattenimento a cui intende destinare la struttura):

- a) che nell'ambito della struttura adibita a pubblico spettacolo o trattenimento E' prevista la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per la quale è stata (___) inoltrata (___) ottenuta apposita domanda di autorizzazione sanitaria in data _____
Prot. _____ a nome _____ di _____;
- b) che nell'ambito della struttura adibita a pubblico spettacolo o trattenimento NON è prevista la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

APPENDICE LEGISLATIVA

R.D.. 06/05/1940 N.635 Regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza testo unico 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 140

Qualora non siano osservate le disposizioni del § 14 del presente regolamento, il Questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di cui all'[art. 68](#) della legge, salvo le sanzioni penali.

Nel caso di revoca della licenza, non si può far luogo a concessione di una licenza nuova, se non sia trascorso un anno dal giorno della revoca.

La licenza revocata ad un coniuge non può di regola essere concessa all'altro coniuge, né ai figli, né ai genitori del titolare della licenza revocata.

Art. 141 [\[1\]](#)

Per l'applicazione dell'[articolo 80 della legge](#) sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3](#), anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'[articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337](#);
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e [142](#) per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'[articolo 142](#), nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Note:

1 Articolo sostituito dall'[art. 4, comma 1, lett. b\), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311](#).

Art. 141-bis. [\[1\]](#)

Salvo quanto previsto dall'[articolo 142](#), la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunemente richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla [legge 6 ottobre 1995, n. 425](#), alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'[articolo 141, primo comma, lettera e\)](#), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Note:

1 Articolo inserito dall'[art. 4, comma 1, lett. b\), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311](#).

Art. 142 [\[1\]](#)

Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'[articolo 141](#) provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:

- a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
- b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
- c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
- d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
- f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o più sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.

Per l'esercizio del controllo di cui all'[articolo 141, primo comma, lettera e\)](#), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'[articolo 141, secondo e terzo comma](#), la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:

- a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del

pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità.

Note:

1 Articolo sostituito dall'[art. 4, comma 1, lett. b\), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311](#).

TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18/06/1931 N.773)

Art. 68 - (Art. 67, T.U. 1926) [1]

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione [2].

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali [3].

Note:

1 La Corte costituzionale, con [sentenza 15 dicembre 1967, n. 142](#), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza licenza del Questore, in riferimento all'[art. 17 della Costituzione](#). Con successiva [sentenza 15 aprile 1970, n. 56](#), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore.

2 Comma modificato dall'[art. 164, comma 3, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#).

3 Per il trasferimento ai comuni della funzione di rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'espletamento di gare di autoveicoli, vedi l'[art. 163, comma 2, lett. f\), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#).

Art. 69 - (art. 68 T.U. 1926)

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Art. 80 - (art. 78 T.U. 1926)

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

DECRETO LEGISLATIVO 08/01/1998 N.3

Art. 4. - Commissione apertura sale cinematografiche

1. L'[articolo 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213](#), come modificato dalla legge 1° giugno 1975, n. 287, è sostituito dal seguente:

"Art. 52 (Commissione apertura sale cinematografiche). - 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 31 è rilasciata sentito il parere di una commissione, nominata dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, così composta:

- a) il capo del Dipartimento dello spettacolo, o dirigente del medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente;
- b) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;
- c) un rappresentante dei noleggiatori di film;
- d) un rappresentante dei produttori di film.

2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categorie maggiormente rappresentative."

2. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneità, di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, è esclusivamente affidata alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui

all'[articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#). Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell'[articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), come modificato dall'[articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127](#). Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'[articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337](#).

3. All'[articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "Autorità competente in materia di spettacolo" sono inserite le seguenti: ", nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento."; e sono aggiunte, in fine, le parole: ", qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. Con regolamento adottato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nei casi previsti dal comma 1.";

c) al comma 4, le parole: "L'autorizzazione per l'attività" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio legittimo dell'attività".

4. Il regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, è abrogato.

4-bis. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi cinematografici superiori a milletrecento posti, avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora conclusi, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio del procedimento [\[1\]](#).

Note:

1 Comma aggiunto dall'[art. 11, comma 4, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492](#).

LEGGE 18/03/1968 N.337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) –

Art. 4

E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.

Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.

D.P.R. 24-07-1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all'[art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382](#)

Art. 19 - Polizia amministrativa

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e successive modificazioni:

1) il rilascio della licenza prevista dall'[art. 60](#) e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;

2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'[art. 123](#);

3) [\[1\]](#);

4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'[art. 103](#), primo e secondo comma;

5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'[art. 68](#);

- 6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'[art. 69](#);
- 7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli [articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524](#);
- 8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'[art. 86](#);
- 9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'[art. 80](#);
- 10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'[articolo 84](#);
- 11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'[art. 111](#);
- 12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'[art. 64](#), terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
- 13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'[art. 124](#);
- 14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'[art. 121](#);
- 15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'[art. 156](#);
- 16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli [articoli 154 e 155](#);
- 17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'[art. 62](#);
- 18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'[art. 126](#).

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) e 15) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso [\[2\]](#) [\[3\]](#).

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) e 15), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme [\[2\]](#) [\[4\]](#).

Note:

1 Numero abrogato dall'[art. 164, comma 1, lettera c\), D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#).

2 La Corte costituzionale, con [sentenza 27 marzo 1987, n. 77](#), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non limita i poteri del Prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza.

3 Comma modificato dall'[art. 164, comma 1, lettera d\), D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#), "fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati".

4 Comma modificato dall'[art. 164, comma 2, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#).

Codice di procedura civile (R.D. 28/10/1940 N.1443)

Art. 51 - Astensione del giudice.

[1] Il giudice ha l'obbligo di astenersi [disp. att. 78]:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto [100];
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [c.c. 74 ss.] o legato da vincoli di affiliazione [\[1\]](#) [c.c. 406 ss.], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori [82 ss.];
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori [82 ss.];
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio [82] nella causa o ha deposto in essa come testimone [253 ss.], oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro [810] o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico [61];
- 5) se è tutore [c.c. 343 ss.], curatore [c.c. 392 ss.], procuratore [c.c. 1387 ss.], agente [c.c. 1742 ss.] o datore di lavoro di una delle parti [c.c. 2082 ss.]; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di

un'associazione anche non riconosciuta [c.c. 36 ss.], di un comitato [c.c. 39], di una società [c.c. 2247 ss.] o stabilimento che ha interesse nella causa [815].

[2] In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'Ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'Ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'Ufficio superiore [disp. att. 78].

Note:

1 Per la soppressione dell'istituto dell'affiliazione, vedi la [L. 4 maggio 1983, n. 184](#).

D.M. 04-05-1998

Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco

Allegato II - DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLE DOMANDE DI SOPRALLUOGO

La documentazione tecnica è atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente ed è riferita a:

- a) strutture;
- b) finiture;
- c) impianti;
- d) attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi, secondo quanto di seguito specificato.

1 - Elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura).

1.1. La documentazione è costituita da:

- a) certificazione di resistenza al fuoco dell'elemento. Poiché la valutazione della classe di resistenza al fuoco può essere di tipo sperimentale, analitico o tabellare, la relativa certificazione è:
 - a firma del direttore del laboratorio, per la valutazione di tipo sperimentale;
 - a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla [legge 7 dicembre 1984, n. 818](#), per la valutazione analitica;
 - a firma di professionista, per la valutazione di tipo tabellare.

In tutti i casi in cui il metodo di verifica non consenta di certificare anche i requisiti di resistenza (R), di tenuta (E) e di isolamento (I) dell'elemento, è allegata una valutazione a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla [legge 7 dicembre 1984, n. 818](#), relativa a tali requisiti;

b) dichiarazione di corrispondenza dell'elemento in opera, compreso l'eventuale rivestimento protettivo, con quello certificato. Tale dichiarazione è redatta:

da qualsiasi professionista, quando il grado di resistenza al fuoco sia fornito da tabella;

da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla [legge 7 dicembre 1984, n. 818](#), negli altri casi.

Nel caso di elementi protetti con rivestimenti (vernici intumescenti, intonaci o lastre), in mancanza di apposita procedura di verifica della corretta posa in opera, il professionista potrà avvalersi di una dichiarazione a firma dell'installatore che riporti le modalità applicative utilizzate e garantisca sulla loro corrispondenza con quelle fornite dal produttore del rivestimento (p.e. pulizia e sabbatura del supporto, tipo e quantitativo di protettivo, ciclo di applicazione, modalità di giunzione delle lastre, ecc.). La dichiarazione di corrispondenza in questo caso riguarda le caratteristiche strutturali dell'elemento e la sussistenza, nella situazione reale, delle ipotesi di base adottate per la verifica (p.e. condizioni di sollecitazione, di applicazione dei protettivi, di isolamento termico delle facce non esposte all'incendio).

1.2. I rapporti di prova e le relazioni di calcolo (in forma integrale o sintetica) relativi agli elementi di cui al presente punto, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli. A tale scopo, per relazione sintetica si intende un elaborato che descriva l'elemento, le ipotesi di base adottate per il calcolo e ogni altro dato necessario e sufficiente per la eventuale riproducibilità della verifica analitica.

2 - Materiali classificati ai fini della reazione al fuoco e porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco.

2.1. La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti, e alla quale sono allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa.

2.2. I rapporti di prova relativi ai prodotti di cui al presente punto, per i quali non sia prevista l'omologazione del prototipo, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso, purché siano tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli.

3 - Impianti.

3.1. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, ricadenti nel campo di applicazione della [legge n. 46 del 1990](#).

a) Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi gli impianti:

di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;

di protezione contro le scariche atmosferiche;

di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;

di protezione antincendio.

b) La documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo è la dichiarazione di conformità prevista dall'[art. 9 della legge n. 46 del 1990](#). Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli. In tale dichiarazione è specificato anche il rispetto degli obblighi previsti dal [decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661](#), per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente, e del [decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626](#), per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature elettriche.

3.2. Impianti di protezione antincendio e di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadenti nel campo di applicazione della [legge n. 46 del 1990](#).

a) Sono impianti di protezione antincendio gli impianti:

per l'estinzione degli incendi;

per l'evacuazione del fumo e del calore;

di rivelazione e segnalazione d'incendio.

b) La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da parte dell'installatore, corredata di progetto, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando provinciale VV.F., a firma di professionista. In assenza di tale progetto, dovrà essere presentata una certificazione (completa di documentazione tecnica illustrativa) a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla [legge n. 818 del 1984](#) relativa agli stessi aspetti.

3.3. Impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti non ricadenti nel campo di applicazione della [legge n. 46 del 1990](#).

La documentazione è costituita dalla dichiarazione di conformità a firma dell'installatore ed è corredata da uno specifico progetto e da eventuali allegati obbligatori. Nella dichiarazione è specificato, se pertinente, anche il rispetto degli obblighi previsti dal [decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661](#), per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente.

4 - Attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio.

La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta installazione a firma dell'installatore, alla quale è allegata la documentazione attestante la conformità del prodotto al prototipo approvato, certificato o omologato dal Ministero dell'interno e la documentazione attestante la conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento.
